Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Venerdì, 18 maggio 1928 - ANNO VI — Numero 116

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 1°, volume I, del 1928, della Raccolta ufficiale leggi e decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero delle finanze: Tariffe d'estimo approvate dalla Commissione censuaria centrale per i Comuni costituenti il già circondario di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino; per il comune di Isso, in provincia di Bergamo; per i comuni di Levate, Pagazzano e Pumenengo, in provincia di Bergamo; per i Comuni costituenti il distretto di Portogruaro, in provincia di Venezia; per i Comuni costituenti il distretto di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria; per i Comuni costituenti il distretto di San Damiano d'Asti, in provincia di Alessandria; per il comune di Bronte, in provincia di Catania.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1431.**

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. **985.**

Radiazione della Regia nave « Sorrento » e dei sommergibili « Barbarigo » e « F. 16 » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Sorrento », i sommergibili « Barbarigo » e « F. 16 » sono radiati dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° maggio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 127. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1432.**

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. **987.**

Radiazione del sommergibile « N. 2 » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio sommergibile « N. 2 » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° maggio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 129. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1433.**

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. **986.**

Cambiamento del nome della Regia nave « Marechiaro » in quello di « Aurora ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 4 marzo 1923, n. 715, art. 2, che inscriveva nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi sussidiarie l'yacht ex austro-ungarico « Taurus » col nome di « Marechiaro »;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave sussidiaria « Marechiaro » assume il nuovo nome di « Aurora ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 128. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1434.**

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1928, n. **997.**

Norme per la corresponsione dei compensi daziari di costruzione di navi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 1° febbraio 1923, n. 211, 16 maggio 1926, n. 865, 23 ottobre 1927, n. 2123, e 23 ottobre 1927, n. 2124;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente necessità di conformare le norme concernenti la misura dei compensi daziari, di costruzione e di riparazione per le costruzioni navali mercantili alle disposizioni contenute nel succitato R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, i compensi daziari, di costruzione e di riparazione, che in base alle disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 1° febbraio 1923, n. 211, 16 maggio 1926, n. 865, 23 ottobre 1927, n. 2123, 23 ottobre 1927, n. 2124, debbono essere corrisposti con l'aggiunta del cambio oro medio del mese in cui vien resa la dichiarazione di costru-

zione ovvero del mese in cui risultano iniziati i lavori di riparazione, saranno invece corrisposti commisurandosi la somma dovuta a 3,67 volte l'ammontare dei compensi stessi.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 139. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1435.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 995.

Autorizzazione al comune di Montagna a modificare la propria denominazione in quella di « Montagna in Valtellina ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 19 dicembre 1927, con cui il podestà di Montagna, in esecuzione della propria deliberazione 9 ottobre 1927, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di « Montagna in Valtellina »;
Veduto il parere espresso dalla Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Sondrio, con la deliberazione 4 gennaio 1928;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Montagna, in provincia di Sondrio, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Montagna in Valtellina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 137. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1436.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 996.

Autorizzazione al comune di Andalo a modificare la propri denominazione in quella di « Andalo Valtellino ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 9 novembre 1927, con cui il podestà d Andalo, in esecuzione della propria deliberazione 31 ottobr 1927, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazion del Comune in quella di « Andalo Valtellino »;
Veduto il parere favorevole espresso dalla Commission Reale per l'amministrazione straordinaria della provinci di Sondrio, con deliberazione in data 9 dicembre 1927;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se gretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli af fari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Andalo, in provincia di Sondrio, è autoriz zato a modificare la propria denominazione in « Andalo Val tellino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dell Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di os servarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 138. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1437.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1000.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Milano, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle sedute 30 maggio e 12 dicembre 1923, in sostituzione di quello deliberato nelle adunanze del 9 ottobre e 6 novembre 1918 ed approvato con decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Milano, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa in sedute 30 maggio e 12 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 142. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1438.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 1002.

Aggregazione alla Regia scuola di avviamento al lavoro con sezione femminile in Reggio Emilia di un laboratorio-scuola per meccanici, falegnami, ebanisti e meccanici-agrari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 maggio 1925, n. 1075, concernente riordinamento della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Reggio Emilia;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1925, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta Scuola;

Sentita la sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Regia scuola di avviamento al lavoro con sezione femminile in Reggio Emilia, è aggregato un laboratorio-scuola per meccanici, falegnami, ebanisti e meccanici-agrari.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 24 maggio 1925, n. 1075, a favore della Regia scuola di avviamento al lavoro di Reggio Emilia, sono modificati come appresso:

Ministero dell'economia nazionale . .	L.	192,652
Comune di Reggio Emilia	»	32,109
Provincia di Reggio Emilia	»	42,811
Camera di commercio di Reggio Emilia	»	4,281
Cassa di risparmio di Reggio Emilia .	»	17,125

Art. 3.

All'aumento del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 2, sarà fatto fronte con i fondi assegnati al capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-1928 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 144. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1439.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 1003.

Disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù della facoltà a Noi delegata dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;

Ritenuta la necessità di disciplinare la domanda e l'offerta di lavoro secondo i fini dell'ordinamento corporativo dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Uffici di collocamento — Loro coordinazione — Vigilanza.

Art. 1.

Con decreti del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentite le Corporazioni interessate, ove esistano, saranno istituiti, man mano che se ne riconosca l'opportunità, per le singole categorie, uffici per il collocamento gratuito dei prestatori di opera disoccupati.

Gli uffici hanno sede presso i Sindacati dei lavoratori.

Il decreto istitutivo di ogni ufficio di collocamento ne determinerà la competenza territoriale e quella per categoria professionale e per genere di produzione.

Nulla è innovato alle disposizioni speciali in vigore, relative al collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, ed alla assunzione del personale dipendente dai titolari degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche.

Art. 2.

Ad ogni ufficio di collocamento è preposta una commissione, presieduta dal segretario del Partito Nazionale Fascista e composta, in rapporto paritario, da rappresentanti dei Sindacati interessati dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel numero fissato dal decreto Ministeriale di costituzione dell'ufficio.

La nomina dei rappresentanti suddetti sarà fatta direttamente dai rispettivi Sindacati e ratificata dalle competenti Corporazioni, ove esse esistano.

Art. 3.

Spetta alle commissioni, di cui al precedente articolo, di dare indirizzo all'attività del rispettivo ufficio e di control-

larne il funzionamento in armonia con le prescrizioni ministeriali e con quelle date dalla Sezione lavoro e previdenza sociale del competente Consiglio provinciale dell'economia, di esprimere pareri ai competenti Ministeri sulle questioni relative al mercato di lavoro e di adempiere tutte le altre attribuzioni ad esse deferite dal regolamento.

Art. 4.

La commissione amministrativa dell'ufficio di collocamento sceglie i collocatori tra i dirigenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati e da queste proposti.

I collocatori sono responsabili, nell'adempimento dei loro compiti, verso la commissione, che può, con deliberazione insindacabile, ordinare la loro sostituzione.

Art. 5.

E' concessa agli uffici di collocamento la esenzione dalle tasse di bollo e di registro per tutti gli atti da essi compiuti e per tutti i documenti, compresi gli avvisi al pubblico, riferentisi alla loro attività ed alle offerte ed alle domande di lavoro.

Art. 6.

Il controllo sugli uffici di collocamento e la loro coordinazione, secondo unità di direttive, sono esercitati, nell'àmbito della Provincia, dalla Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia.

Spetta in particolar modo a detta Sezione di stabilire, nei limiti delle disposizioni ministeriali, prescrizioni obbligatorie per gli uffici suddetti, circa la loro organizzazione, il loro funzionamento ed i reciproci loro rapporti; di dare loro norme per la ripartizione, tra gli uffici di collocamento dipendenti, delle domande ed offerte di lavoro non soddisfatte nella cerchia di competenza di ciascuno dei detti uffici; di impartire ad essi le altre direttive ritenute necessarie; di decidere sui ricorsi presentati dagli interessati relativamente all'attività degli uffici di collocamento; di adempiere, infine, le altre attribuzioni deferitele dal regolamento.

La vigilanza sull'andamento e l'attività degli uffici di collocamento, è esercitata dal presidente, che potrà farsi assistere da altri membri della Sezione.

Art. 7.

La Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia è presieduta da un delegato del Ministero delle corporazioni ed è composta:

a) di rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro (scelti fra i componenti delle altre sezioni dei Consigli provinciali dell'economia) e di altrettanti rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate dei lavoratori. Il numero di questi ultimi è considerato in aggiunta ai limiti stabiliti dall'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071;

b) dell'ispettore dell'industria e del lavoro;

c) del direttore dell'Istituto di previdenza sociale;

d) del provveditore alle opere pubbliche o di un funzionario da lui delegato, nelle provincie sotto la giurisdizione dei Provveditorati, e, nelle altre provincie, dell'ingegnere capo del Genio civile.

I membri indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) hanno voto consultivo.

Con successivi decreti, a norma del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sarà determinato il numero complessivo dei rappresentanti le organizzazioni sindacali di cui al la lettera *a*) e saranno emanate tutte le disposizioni integrative per la composizione ed il funzionamento della Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia.

Art. 8.

La coordinazione regionale e nazionale degli uffici di collocamento anche in rapporto alle migrazioni interne ed all'emigrazione all'estero è attuata dal Ministero delle corporazioni di concerto coi Ministeri dell'economia nazionale, delle finanze e con gli altri Ministeri eventualmente interessati e previa, occorrendo, consultazione degli uffici centrali delle corporazioni, ove queste esistano.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, con quello per le finanze e con gli altri Ministri eventualmente interessati, saranno emanate norme obbligatorie circa l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di collocamento ed i reciproci loro rapporti.

Art. 9.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'economia nazionale, ha facoltà, in caso di irregolare funzionamento degli uffici di collocamento, sentita la Sezione lavoro e previdenza sociale del competente Consiglio provinciale dell'economia, di sciogliere la Commissione amministrativa, nominando un commissario.

Domanda e offerta di lavoro e obblighi relativi.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'economia nazionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può essere vietata, in determinate località e anche in tutto il Regno, rispetto a determinate categorie di datori di lavoro e di prestatori d'opera, la mediazione, anche se gratuita, da parte di privati, di associazioni o di enti di qualsiasi natura, per il collocamento dei prestatori d'opera disoccupati.

Art. 11.

E' vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio prestatori d'opera disoccupati non iscritti negli uffici di collocamento di cui all'art. 1 del presente decreto. Ad essi è data facoltà di scelta, nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista e ai Sindacati fascisti. All'uopo hanno facoltà di prendere visione degli elenchi e dei documenti esistenti nell'ufficio, che riguardino lo stato professionale di ciascun iscritto.

La disposizione del comma precedente si applica, per quanto riguarda l'assunzione di lavoratori manuali, anche agli enti pubblici, escluso in ogni caso il personale comunque dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche se aventi ordinamento autonomo.

Nulla è innovato alle disposizioni di leggi e decreti attualmente in vigore, relative all'ordine di preferenza nelle assunzioni di personale in determinate categorie di imprese pubbliche e private.

I prestatori di opera disoccupati debbono iscriversi, nei modi e nei termini che saranno determinati dal regolamento per l'applicazione del presente decreto, nelle liste dell'ufficio di collocamento della circoscrizione in cui hanno la propria residenza, e competente per categoria professionale

per genere di produzione. L'iscrizione nelle liste deve essere eseguita dall'ufficio di collocamento secondo l'ordine di presentazione della richiesta stessa.

Art. 12.

I datori di lavoro, escluse le amministrazioni dello Stato, devono, entro cinque giorni dalla assunzione in servizio del prestatore d'opera, dare comunicazione dell'assunzione stessa all'ufficio presso di cui il lavoratore era iscritto, indicando il genere delle prestazioni per le quali è stato assunto.

Entro lo stesso termine, e nelle stesse forme, il prestatore d'opera assunto in servizio deve dare comunicazione dell'assunzione all'ufficio di collocamento presso il quale è iscritto.

Art. 13.

I datori di lavoro, escluse le amministrazioni dello Stato, debbono, entro cinque giorni, denunciare i prestatori d'opera che, per qualunque motivo, abbiano licenziati o che si siano licenziati, all'ufficio di collocamento presso il quale erano iscritti, indicando il genere di attività in cui essi erano occupati e la durata del servizio.

Penalità.

Art. 14.

Chiunque compia atto di mediazione in violazione alle norme del presente decreto è punito con la multa fino a L. 5000. Nei casi di maggiore gravità, in caso di recidiva o quando l'atto di mediazione sia stato compiuto con scopo di lucro, si applica, oltre la multa, la detenzione fino ad un mese.

Il datore di lavoro, che assuma personale disoccupato non iscritto negli uffici di collocamento o che lo assuma a mezzo di mediatori, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300 per ogni lavoratore illegalmente assunto, con un massimo di L. 3000.

Il lavoratore disoccupato che assuma servizio senza essersi preventivamente iscritto presso l'ufficio di collocamento è punito con l'ammenda sino a L. 300.

Il datore di lavoro che non faccia, nei termini prescritti, denuncia dell'assunzione e dei licenziamenti avvenuti, è punito con l'ammenda da L. 30 a L. 100, con un massimo di L. 2000, per ogni lavoratore assunto, e da L. 50 a L. 200, con un massimo di L. 4000, per ogni lavoratore licenziato.

Il prestatore d'opera disoccupato che abbia omesso di iscriversi all'ufficio di collocamento è punito con l'ammenda fino a L. 200 o, se abbia omesso di notificare all'ufficio di collocamento presso il quale era iscritto la propria assunzione al lavoro, è punito con l'ammenda fino a L. 50.

Le ammende previste dal presente decreto sono irrogabili con decreto del pretore ai sensi del Codice di procedura penale.

Disposizioni generali.

Art. 15.

La vigilanza per l'esecuzione del presente decreto spetta al Ministero delle corporazioni ed al Ministero dell'economia nazionale, ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 16.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per la giustizia, per le finanze e per l'economia nazionale, saranno emanate le norme per l'attuazione del presente decreto e fissate le penalità per l'osservanza di esse entro i limiti dell'ammenda fino a L. 500.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'economia nazionale, con quello per le finanze e con gli altri Ministri interessati, potranno essere altresì coordinate le altre leggi dello Stato con le norme del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 145. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1440.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 998.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Il Littorio », in Colle Val d'Elsa.

N. 998. R. decreto 26 aprile 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, l'Associazione « Il Littorio », in Colle Val d'Elsa, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1441.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 999.

Erezione in ente morale della Colonia agricola « Luceria Nova » per gli orfani dei contadini morti in guerra, in Lucera.

N. 999. R. decreto 26 aprile 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, la Colonia agricola « Luceria Nova » per gli orfani dei contadini morti in guerra, in Lucera, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1442.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 894.

Contributo scolastico dei comuni di Borgo San Siro e di Tromello.

N. 894. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che i comuni di Borgo San Siro e di Tromello, della provincia di Pavia, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati in L. 2266.81 ed in L. 10,784.86 col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 100, sono variati rispettivamente in L. 3247.26 ed in L. 9804.41 a decorrere dal 1° gennaio 1928.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1443.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 895.

Contributo scolastico del comune di San Vero Milis ed annullamento di quello dell'ex comune di Zeddiani.

N. 895. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di San Vero Milis, della provincia di Cagliari, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 3386.74 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 629, viene elevato a L. 4135.34 a decorrere dall'11 ottobre 1927, ed è annullato, con la medesima decorrenza, il contributo scolastico fissato con lo stesso Regio decreto 29 marzo 1914 a carico dell'ex comune di Zeddiani.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1444.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 896.

Contributo scolastico del comune di Baressa ed annullamento di quello del comune di Baradili.

N. 896. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Baressa, della provincia di Cagliari, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 832.95 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 629, viene elevato a L. 991.95 a decorrere dal 29 settembre 1927, ed è annullato, con la medesima decorrenza, il contributo scolastico fissato con lo stesso Regio decreto 29 marzo 1914 a carico del comune di Baradili.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1445.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 897.

Contributo scolastico del comune di Oristano ed annullamento di quello degli ex-comuni di Donigala Fenughedu, Massama, Nuraxinieddu, Palmas Arborea, Santa Giusta e Sili.

N. 897. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Oristano, della provincia di Cagliari, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 15,972.35 col decreto Luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 134, viene elevato a L. 20,309.86 a decorrere dal 28 ottobre 1927, e vengono annullati, con la medesima decorrenza, i contributi scolastici fissati col Regio decreto 29 marzo 1914, n. 629, a carico degli ex comuni di Donigala Fenughedu, Massama, Nuraxinieddu, Palmas Arborea, Santa Giusta e Sili.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1928 - *Anno VI*

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1928.

Approvazione della nomina del direttore generale della Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 23, 2° comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini, approvato con decreto 19 maggio 1927, n. 926;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. prof. Alfredo Armato a direttore generale della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'on. prof. Alfredo Armato a direttore generale della Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini.

Roma, addì 11 maggio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1928.

Ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pesaro agli effetti delle verificazioni quinquennali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria;

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Vista la tabella predisposta di accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per la ripartizione dei Comuni della provincia di Pesaro in cinque gruppi, con l'indicazione dell'anno in cui, a cominciare dal 1929, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione, per rilevare ed accertare i cambiamenti che avvengono nello stato e nella rendita dei terreni, contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76;

Riconosciuta la regolarità della ripartizione proposta riguardo alla ubicazione dei Comuni, al loro numero ed alla loro importanza;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pesaro agli effetti delle verificazioni quinquennali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: Volpi.

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pesaro agli effetti delle verificazioni quinquennali.

1° Gruppo-Anno 1929	2° Gruppo-Anno 1930	3° Gruppo-Anno 1931	4° Gruppo-Anno 1932	5° Gruppo-Anno 1933
Comuni	Comuni	Comuni	Comuni	Comuni
1. Auditore	1. Carpegna	1. Acqualagna	1. Barchi	1. Candelara
2. Belforte all'Isauro	2. Casteldelci	2. Apecchio	2. Cartoceto	2. Fano
3. Borgopace	3. Maceratafeltria	3. Cagli	3. Fossombrone	3. Fiorenzuola di Focara
4. Colbordolo	4. Maiolo	4. Cantiano	4. Fratterosa	4. Gabicce
5. Fermignano	5. Marcatino-Marecchia	5. Frontone	5. Isola del Piano	5. Ginestreto
6. Frontino	6. Montecerignone	6. Piobbico	6. Mondolfo	6. Gradara
7. Lunano	7. Montecopiolo		7. Montefelcino	7. Mombaroccio
8. Mercatello	8. Montegrimano		8. Montemaggiore al Metauro	8. Mondavio
9. Montecalvo in Foglia	9. Pennabilli		9. Monteporzio	9. Monteciccardo
10. Peglio	10. Piandicastello		10. Pergola	10. Montelabate
11. Petriano	11. Pietrarubbia		11. Saltara	11. Novilara
12. Piandimeleto	12. San Leo		12. San Lorenzo in Campo	12. Orciano di Pesaro
13. S. Angelo in Vado	13. Sant'Agata Feltria		13. Sant'Ippolito	13. Pesaro
14. Tavoleto	14. Sassocorvaro		14. Serra Sant'Abbondio	14. Piagge
15. Urbania	15. Sassofeltrio		15. Serrungarina	15. Pozzo Alto
16. Urbino	16. Scavolino		16. Sorbolongo	16. San Costanzo
	17. Talamello			17. San Giorgio di Pesaro
				18. Sant'Angelo in Lizzola
				19. Tomba di Pesaro

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1928.

Incarico al Monte di pietà di Sarzana delle funzioni di liquidatore della locale Cassa di risparmio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto 10 marzo 1882 col quale fu posta in liquidazione la Cassa di risparmio di Sarzana;

Veduti l'art. 26 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, e l'articolo 9 del regolamento per l'applicazione della legge stessa approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduto il decreto Ministeriale 21 aprile 1920, col quale il signor avv. Ugo Biggini, residente in Spezia, fu nominato liquidatore della Cassa di risparmio di Sarzana;

Considerata l'opportunità di affidare al Monte di pietà di Sarzana le funzioni di liquidatore della predetta cessata Cassa;

Decreta:

Il Monte di pietà di Sarzana assume le funzioni di liquidatore della Cassa di risparmio di Sarzana, in sostituzione dell'avv. Ugo Biggini.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1928.

Autorizzazione al Credito italiano, con sede in Milano, ad istituire una propria agenzia di città in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Il Credito italiano, società anonima con sede in Milano, è autorizzato ad istituire una propria agenzia di città in Roma (Testaccio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1928.
Autorizzazione alla Cassa generale, con sede in Genova, ad istituire una propria filiale in Genova-Sestri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Cassa generale, società anonima con sede in Genova, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Genova-Sestri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETI MINISTERIALI 7 maggio 1928.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Domenico Giovanni Battista Santinello, nato a Boloventa (Padova) il 17 dicembre 1889 da Fortunato e da Adelaide Capuzzo, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Domenico Santinello il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 25 aprile 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Domenico Giovanni Battista Santinello il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
BIANCHI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Rina Zore Maria Alquati, nata a Cremona il 20 agosto 1895 da Giuseppe e da Faustina Corbani, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Rina Alquati il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 25 aprile 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Rina Zore Maria Alquati il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
BIANCHI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Luigi Angelo Andruetto, nato a Piossasco (Torino) il 18 ottobre 1888 da Giovanni e da Teresa Camandone, potrebbe riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Luigi Andruetto il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 25 aprile 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Luigi Angelo Andruetto il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
BIANCHI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Violantina Wanda Lucia Maria Morone, nata a Savona l'11 dicembre 1903 da Giuseppe e da Luigia Pisani, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Violantina Morone il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 25 aprile 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Violantina Wanda Lucia Maria Morone il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Alessandro Giannini Novelli, nato a Venezia il 17 agosto 1896 da Olga Giannini, potrebbe riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Alessandro Giannini Novelli il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 25 aprile 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Alessandro Giannini Novelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Eleonora Ada Nina Regina Aboaf, nata a Roma il 18 gennaio 1897 da Giuseppe e da Gemma Donati, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Eleonora Aboaf il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 25 aprile 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Eleonora Ada Nina Regina Aboaf il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Cupin è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cupin Anna vedova di Giovanni, figlia di Muzlovich Giovanni e della fu Pasquala Meton, nata a Muggia il 17 settembre 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zuppini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome, nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Mario, nato il 27 giugno 1906; Cristina, nata il 10 gennaio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Cepah è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepah Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Furlan, nato a Villa Decani il 29 luglio 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppa ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Kocjancic di Antonio e di Maria Vratovec, nata a Villa Decani il 26 giugno 1888; ed ai figli, nati a Villa Decani: Benedetto, nato il 5 agosto 1912; Maria, nata il 1° settembre 1919; Veronica, nata il 3 agosto 1921; Germano, nato il 20 agosto 1924; Armida, nata il 29 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cunja » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cunja Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Skorja, nato a Villa Decani il 9 ottobre 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Zugna ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cunja di Giuseppe e di Maria Senica, nata a Villa Decani il 29 settembre 1890, ed ai figli nati a Villa Decani: Giovanni, nato l'11 agosto 1910; Maria, nata l'8 luglio 1914; Rosalia, nata il 27 giugno 1921; Regina-Vittoria, nata il 20 aprile 1927; Slava, nata il 24 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cepak è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cepak Anna ved. di Giovanni, figlia del fu Sav Giuseppe e della fu Orsola Bonin, nata a Villa Decani il 9 giugno 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppa ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Alessandro, nato il 21 gennaio 1915; Maria, nata il 23 febbraio 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Gullich fu Luigi nato a Trieste il 4 marzo 1883 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo, n. 756, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gulli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Gullich è ridotto in « Gulli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisa Gullich nata Comelli di Carlo, nata il 5 aprile 1884, moglie;
2. Anita di Luigi, nata il 16 aprile 1909, figlia;
3. Palmira di Luigi, nata il 20 marzo 1910, figlia;
4. Bruno di Luigi, nato il 10 giugno 1911, figlio;
5. Carlo di Luigi, nato il 23 giugno 1914, figlio;
6. Antonio di Luigi, nato il 13 giugno 1920, figlio;
7. Sergio di Luigi, nato il 13 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Haipel fu Pietro nato a Trieste l'8 giugno 1896 e residente a Trieste, via Galleria, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cappelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Haipel è ridotto in « Cappelli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Palmira Haipel nata Palmieri fu Vittorio, nata il 12 febbraio 1895, moglie;
2. Laura di Marcello, nata il 13 aprile 1920, figlia;
3. Marcella di Marcello, nata il 12 agosto 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arturo Hermanek fu Giuseppe nato a Gorizia il 2 febbraio 1857 e residente a Trieste, via F. Severo, n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Hermani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Hermanek è ridotto in « Ermani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Harmanek di Arturo nato a Gorizia il 21 aprile 1885 e residente a Trieste, via Fabio Severo, n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ermani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Hermanek è ridotto in « Ermani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Hermanech di Arturo nato a Gorizia l'8 aprile 1880 e residente a Trieste, via F. Severo, n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ermani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Hermanech è ridotto in « Ermani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Hermanech nata Bier fu Angelo, nata il 7 settembre 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Hrovat fu Emilio nato a Trieste il 27 giugno 1905 e residente a Trieste, via E. De Amicis, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rovatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Hrovat è ridotto in « Rovatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Nacinovich Antonio fu Martino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Albona; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Nacinovich Antonio del fu Martino e di Verbanaz Domenica, nato ad Albona il 17 gennaio 1887, residente ad Albona n. 10, di condizione guardia comunale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Nacinovich-Garbini in « Garbini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rumich Caterina fu Domenico e fu Parenzan Restituta, nata ad Albona il 24 novembre 1891, ed ai figli, nati a Albona: Costantino, nato il 23 aprile 1914, Fiorentino, nato il 12 luglio 1917, Quintino, nato l'8 febbraio 1922, Adalgisa, nata il 13 aprile 1924, Marcellina, nata il 16 gennaio 1926, Romana, nata il 23 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 2058 della *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 12 maggio 1928, nella 19ª intestazione dell'elenco per smarrimento certificati di rendita nominativa 3.50 %, iscrizione n. 555786, rendita L. 192.50, il cognome *Röhler* deve dire *Böhler*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 16 maggio 1928 - Anno VI

Francia	74.76	Belgrado	33.45
Svizzera	366 —	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.712	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.665	Norvegia	5.08
Spagna	318.50	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.652	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.543	Polonia (Sloty)	213.50
Vienna (Schillinge)	2.675	Danimarca	5.09
Praga	56.40	Rendita 3,50 %	75.775
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino (Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	45.825
Peso argentino (Carta	8.08	Consolidato 5 %	87.45
New York	18.986	Littorio 5 %	87.30
Dollaro Canadese	18.955	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.775
Oro	366.34		

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto 26 aprile 1928, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio Bozza Canio, residente nel comune di Napoli, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 28 maggio 1928, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 16 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELL'EDILIZIA - DIV. 1ª

Pubblicazione dei ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvati con decreto Ministeriale in data 30 marzo 1928.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 9 maggio 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Sanvincenti d'Istria, in provincia di Pola, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale artificiale nazionale denominata « La Sforzesca ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 19 aprile 1928, n. 121, la ditta Fratelli Antonio e Desiderio Bergomi è autorizzata a mettere in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « La Sforzesca » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Milano-Reparto Baggio.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro bianco trasparente di forma conica alte cm. 39, diametro alla base cm. 8, capacità circa 1000 grammi, chiuse con tappo meccanico in porcellana bianca con guarnizione di gomma.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 130×185, a fondo rosso e carattere azzurro cupo. Nella parte superiore sul fondo rosso, spicca a caratteri bianchi filettati in azzurro il nome dell'acqua. Al disotto del nome, in un rettangolo a fondo bianco delle dimensioni di mm. 170×138, è scritto: « Acqua minerale artificiale da tavola »; seguono su due righe alcune notizie sulle qualità chimiche, terapeutiche ed igieniche dell'acqua, e poi gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita ed il nome e l'indirizzo della ditta.

Nella parte inferiore della etichetta, sul fondo rosso spiccano tre riquadri bianchi: i due esterni di mm. 58×29 ognuno e quello mediano di mm. 37×34. Nel riquadro di sinistra sono riportati i risultati dell'analisi chimica; in quello di destra i risultati dell'analisi batteriologica; in quello di mezzo una vignetta riproducente il Duomo di Milano; il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, delle acque minerali naturali nazionali denominate « Tamerici », « Torretta », « Regina », « Tettuccio » e « Rinfresco ».

Con decreti del Ministro per l'interno nn. 108, 109, 110, 111 e 112 del 30 dicembre 1927, la Società Regie terme di Montecatini è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, delle acque minerali naturali nazionali già in commercio coi nomi di « Tamerici », « Torretta », « Regina », « Tettuccio » e « Rinfresco », che sgorgano dalle sorgenti omonime di proprietà del Regio demanio in Bagni di Montecatini e delle quali la Società è concessionaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie della capacità di circa un litro, di vetro verde scuro comune, dell'altezza totale di cm. 29 a corpo cilindrico a spalla tonda, con collo alto cm. 8 e rinforzato all'imboccatura. Sul fondo della bottiglia sono impresse a rilievo le lettere M/C. intrecciate a monogramma.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette stampate su carta bianco-giallina di forma rettangolare e composte di un corpo centrale e di due ali laterali (dimensioni complessive mm. 279×151 circa).

Il corpo centrale, quadrangolare, circoscritto da grossi margini neri, porta campeggiante nel centro lo Stemma Reale d'Italia, composto di scudo sormontato dalla Corona Reale e con Collare dell'Annunziata discendente ai lati e riunentesi al disotto. Lo scudo ha la croce bianca in campo rosso. In nero sono la Corona ed il Collare, salvo un fondo rosso, in trasparenza nella prima. Dallo stemma partono fasci di raggi rossi, ed ai lati di esso sono scritte in nero le indicazioni « Italia » a destra, e « Provincia di Pistoia » a sinistra. Sotto, in obliquo, in rosso, sono le parole « marca » a destra e « depositata » a sinistra.

Al disopra del rettangolo che contiene le figurazioni sopra descritte, rettangolo limitato in alto e in basso da una riga rossa, trovansi prima una fascia a fondo rosso, dove si legge l'iscrizione in lettere bianche « Stabilimenti aperti da aprile a novembre » e al disotto, su altra striscia bianca, assai più alta, la parola « Montecatini » in caratteri fantasia in nero su fondo bianco.

Al disotto del rettangolo con lo stemma e le altre figurazioni una sottile striscia bianca limitata da due righe rosse porta l'iscrizione in caratteri rossi « Cura: stomaco, intestino, fegato, malattie ricambio ». Viene quindi una striscia col nome dell'acqua a caratteri neri su fondo bianco, eguali a quelli della parola « Montecatini » e finalmente chiude il corpo centrale una fascia rossa con l'indicazione del decreto di autorizzazione alla vendita in caratteri bianchi. Ai lati del corpo centrale corrono in senso verticale due sottili strisce bianche che lo dividono dalle due ali laterali all'etichetta e sulle quali sono scritte in nero a destra, alcune indicazioni per la conservazione dell'acqua, ed a sinistra la ragione sociale della Società venditrice.

Le due ali della etichetta sono costituite da due rettangoli delimitati da due linee nere parallele di cui una interna sottilissima. Nell'ala sinistra sono inserite dall'alto in basso alcune notizie sulle caratteristiche chimiche dell'acqua e le sue indicazioni terapeutiche, i risultati dell'analisi batteriologica e quelli dell'analisi chimica. Nell'ala destra è delimitato in alto un rettangolo, a fondo rosso nei due terzi superiori, nel quale è inserito un richiamo sull'acqua Regia. Seguono alcune notizie sull'uso dell'acqua e poi notizie generali sulle acque di Montecatini. Infine in un rettangolo a fondo rosso è inserito un cenno sui sali di Tamerici; il tutto conforme agli esemplari allegati ai rispettivi decreti.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini », in Sicilia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 294 del 21 dicembre 1927, con il quale veniva bandito il concorso per direttore straordinario della Stazione sperimentale « Benito Mussolini » in Sicilia e veniva stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso a quattro mesi dalla succitata pubblicazione;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine;

Decreta:

La scadenza del concorso per il posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini » in Sicilia, bandito con il citato decreto 26 novembre 1927 è prorogata ad un mese dalla prima pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso ai posti di vice-segretario economo presso i Regi istituti industriali di Biella e di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto le lettere nn. 104988 e 105427 del 5 aprile 1928 del Ministero delle finanze con le quali autorizza i concorsi per i posti di vice-segretari nei Regi istituti industriali di Biella e di Reggio Calabria;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami al posto di vice segretario economo nei Regi istituti industriali di Biella e di Reggio Calabria.

Art. 2.

I vice segretari prescelti compiono la carriera del personale di amministrazione inquadrati al gruppo *B* e nel grado 12° come da tabella annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, su carta bollata da L. 3 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° diploma originale di licenza conseguito nei Regi istituti tecnici o Regi istituti commerciali per la sezione di ragioneria e commercio. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma;
2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale. I candidati non debbono avere oltrepassato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;
3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno, gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco la firma del quale, deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali o commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore, dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.
Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione, per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti, e la classificazione di essi, in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai primi classificati nelle graduatorie, ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo l'ordine della graduatoria.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.